



FONDAZIONE **AQUILEIA**

**Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dagli  
Organi della Fondazione Aquileia**  
(approvato con Delibera del CdA n. 25 del 23 dicembre 2019)



## INDICE

Art. 1 – Definizioni

### **TITOLO I – “Principi Generali”**

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 – Imputazione delle spese

### **TITOLO II – “Rimborso delle spese”**

Art. 4 – Documentazione delle spese

Art. 5 – Spese di viaggio

Art. 6 – Spese di vitto

Art. 7 – Spese di pernottamento

Art. 8 – Spese per trasferte

Art. 9 – Spese telefoniche e traffico dati

Art. 10 – Spese di rappresentanza

### **TITOLO III – “Disposizioni finali”**

Art. 11 – Amministrazione trasparente

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni



## **ART. 1 DEFINIZIONI**

1. Sono Organi della Fondazione Aquileia:
  - a) Il Presidente della Fondazione Aquileia;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Aquileia;
  - c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) Il Comitato scientifico, qualora istituito.

## ***TITOLO I* PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai componenti gli Organi della Fondazione Aquileia elencati all'articolo 1, come previsto dall'articolo 21 dello Statuto, per la presenza necessaria presso la sede della Fondazione per lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché delle spese effettivamente sostenute qualora gli stessi si rechino fuori dalla sede dell'ente, per documentate ragioni nell'ambito delle attività condivise con il Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 3 IMPUTAZIONE DELLE SPESE**

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono poste a carico degli appositi conti di bilancio della Fondazione Aquileia.

## ***TITOLO II* RIMBORSO DELLE SPESE**

### **ART. 4 DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE**

1. Tutte le spese di cui agli articoli seguenti potranno essere rimborsate nei termini e modi indicati, previa presentazione di nota spese riepilogativa sottoscritta dal beneficiario, nella quale devono essere allegate le pezze giustificative.



## **ART. 5 SPESE DI VIAGGIO**

1. Sono ammesse a rimborso le spese effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi formalmente convocati, dalla propria residenza e ritorno, ovvero, in caso di trasferta, per raggiungere il luogo dell'adunanza, dalla propria dimora e ritorno, tranne nel caso la residenza coincida con il comune della sede dell'incontro.
2. La scelta del mezzo di trasporto deve rispondere a criteri di efficienza e di economicità.
3. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) il rimborso del biglietto, anche di prima classe, per viaggi in treno ivi compresi i treni Eurostar e relativi supplementi nonché i viaggi in vagone-letto;
  - b) il rimborso del biglietto aereo. Di norma è rimborsabile la classe economica, salvo motivate esigenze. Qualora l'interessato attesti che non sia stato possibile il ricorso all'economy, sono rimborsabili i biglietti in classe diversa. In mancanza di attestazione, il relativo titolo di viaggio sarà rimborsabile limitatamente alla quota pari al corrispettivo della classe economica;
  - c) il rimborso dei biglietti di ogni altro mezzo di linea terrestre o marittima;
  - d) i pedaggi autostradali (in caso di utilizzo di telepass il pedaggio è rimborsabile solo se documentato da fatturazione analitica che dia conto del percorso compiuto);
  - e) le spese di taxi sia urbani sia extraurbani o di un mezzo a noleggio, per ragioni di servizio, di opportunità e nell'interesse esclusivo della Fondazione Aquileia.
  - f) le spese di posteggio a pagamento;
  - g) il rimborso chilometrico derivante dall'utilizzo del proprio automezzo nella misura stabilita per i dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

## **ART. 6 SPESE DI VITTO**

1. Sono ammesse a rimborso le spese di vitto, purché analiticamente documentate, nell'ipotesi di cui all'articolo 2 a condizione che il pasto risulti funzionale o strumentale alla seduta o trasferta, ovvero ai tempi necessari per raggiungere il luogo dell'adunanza ovvero la propria dimora.
2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) per un importo massimo di euro 35,00 (trentacinque/00) per ogni singolo pasto e per missione in territorio nazionale per un numero massimo di n. 2 pasti giornalieri;
  - b) per un importo massimo di euro 66,50 (sessantasei/50) per ogni singolo pasto e per un numero massimo di n. 2 pasti giornalieri per missioni all'estero;
3. Nell'ambito delle spese di vitto i rimborsi possono avvenire dietro presentazione di:
  - a) fattura;



- b) ricevuta fiscale;
- c) scontrino fiscale;
- d) per i paesi esteri qualsiasi documento equipollente.

## **ART. 7**

### **SPESE DI PERNOTTAMENTO**

1. Sono ammesse a rimborso le spese di pernottamento, purché analiticamente documentate, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, a condizione che il pernottamento risulti funzionale o strumentale alla seduta o trasferta, ovvero ai tempi necessari per raggiungere il luogo dell'adunanza ovvero la propria dimora.
2. Sono considerate ammissibili le spese di pernottamento riferite ad alberghi e/o altre strutture ricettive di categoria non superiore a quattro stelle, in camera singola o doppia a uso singola. Entro il limite al periodo precedente, sono rimborsabili le sole spese di pernottamento riferite a colui che effettua la missione.
3. Nell'ambito delle spese di pernottamento i rimborsi possono avvenire dietro presentazione di:
  - a) fattura;
  - b) ricevuta fiscale;
  - c) estratto conto quietanzato di agenzie di viaggio.

## **ART. 8**

### **SPESE PER TRASFERTE**

1. Sono ammesse a rimborso le spese effettivamente sostenute dagli organi di cui all'articolo 1 qualora si rechino fuori dalla sede dell'ente, per documentate ragioni d'ufficio.
2. Rientrano nella fattispecie le spese di trasferta ad Aquileia effettivamente sostenute dal Presidente, nell'ambito delle funzioni a lui assegnate.
3. Sono ammesse a rimborso, le spese di viaggio di cui all'articolo 5, le spese di vitto di cui all'articolo 6 e le spese di pernottamento di cui all'articolo 7, effettivamente sostenute.
4. Sono ammesse a rimborso inoltre le spese accessorie per visti consolari, tasse di soggiorno, vaccinazioni, profilassi obbligatorie con riferimento alla destinazione, deposito bagagli, quote di iscrizione a convegni e quant'altro sia inerente e coerente allo svolgimento della missione.
5. Per i rimborsi di spese effettuate in valuta estera, si utilizza il tasso di cambio applicato in loco in caso di acquisto di valuta locale o, in mancanza, il tasso ufficiale dell'Ufficio Italiano Cambi riferito al primo giorno di missione ovvero il tasso di cambio ufficiale giornaliero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o, in mancanza, di quello immediatamente precedente la data della trasferta fino a 30 giorni.



6. In caso di lievi difformità formali della documentazione emessa in Paesi Esteri, rispetto a quella italiana, è ammessa dichiarazione da parte dell'interessato e sotto la sua responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 che quanto dichiarato ad integrazione della documentazione presentata corrisponde al vero. La dichiarazione dell'interessato è ammessa purché sia chiaramente rilevabile la correlazione diretta tra i documenti presentati e la trasferta effettuata.

#### **ART. 9**

#### **SPESE TELEFONICHE E TRAFFICO DATI**

1. Al Presidente sono fornite, ai fini del normale e continuativo svolgimento delle diversificate funzioni e mansioni legate al proprio incarico come previsto dall'art. 13 ai punti n. 2 e n. 3 dello Statuto, le attrezzature informatiche e telefoniche, secondo quanto previsto dalle disposizioni interne e dalle convenzioni all'uopo stipulate con i gestori fornitori della Fondazione Aquileia.

#### **ART. 10**

#### **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza della Fondazione Aquileia di consentire al Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali come previsto dall'articolo 13, punti 2 e 3 dello Statuto, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in relazione ai propri fini istituzionali, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) stretta correlazione e inerenza con le finalità istituzionali della Fondazione Aquileia, coniugata a un migliore perseguimento delle finalità di quest'ultima;
- b) mantenimento o accrescimento del prestigio della Fondazione Aquileia, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e finalità, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali;
- c) proiezione all'esterno delle attività della Fondazione Aquileia per assicurare vantaggi qualificati;
- d) rigorosa motivazione dello specifico interesse perseguito;
- e) qualificazione del soggetto destinatario della spesa, che dev'essere rappresentante dell'ente beneficiario dell'omaggio.

2. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri di ragionevolezza, di congruità e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

3. Le spese di rappresentanza sono autorizzate esclusivamente dal Presidente. All'autorizzazione è allegata la documentazione che certifichi l'ammontare della spesa



sostenuta (fatture, ricevute fiscali, ecc.).

4. Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per:
  - a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee alla Fondazione Aquileia, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dalla Fondazione Aquileia, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;
  - b) spese per omaggi (quali, ad esempio, targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse dalla Fondazione Aquileia ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Italia o all'estero, da parte dei soggetti di cui al comma 1;
  - c) spese per omaggi floreali;
  - d) interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno.
5. Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che non siano effettuate in occasione di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione dei soli soggetti interni della Fondazione Aquileia.
6. Il limite di spesa viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione, entro il limite di 1.500,00 euro.
7. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza le spese:
  - a) aventi natura di liberalità;
  - b) sostenute per la promozione di altro ente, anche se collegato;
  - c) a favore di qualificati rappresentanti di soggetti esterni collegati alla Fondazione Aquileia.

### ***TITOLO III*** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 11** **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione di riferimento e in costanza di perseguimento delle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative alla Fondazione Aquileia, le spese di cui al presente Regolamento sono pubblicate sul sito web istituzionale.



**ART. 12**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente al provvedimento di approvazione del Consiglio. Ogni altro precedente regolamento in materia si intende revocato.